

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6503 R2	13 maggio 2013	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 14 giugno 2011 concernente un'istanza di naturalizzazione

Con il messaggio n. 6503 il Consiglio di Stato propone di respingere una richiesta di concessione della cittadinanza cantonale ticinese. Si tratta indubbiamente di un evento non usuale che merita pertanto una valutazione approfondita e spassionata.

I FATTI

Il richiedente, cittadino bosniaco, è nato nel 1980 e vive in Ticino dal 1990. Ha quindi assolto regolarmente l'obbligo scolastico per poi seguire l'apprendistato di elettricista ottenendo il relativo diploma.

Il Consiglio Comunale del comune di domicilio gli ha concesso l'attinenza comunale il 10 maggio 2010 e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione (che è valida per tre anni con la possibilità di prolungarla per un ulteriore anno) è stata rilasciata l'8 ottobre 2010.

Dalla documentazione risulta che a quel momento l'estratto casellario giudiziale era privo di iscrizioni e che nessuna altra segnalazione da parte della polizia o di altre istanze era stata registrata.

In data 8 novembre 2010, il Procuratore Pubblico ha emesso nei suoi confronti un decreto d'accusa per aver violato gravemente le norme della circolazione stradale, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) nonostante il vigente limite di 50 km/h. Fatti avvenuti il 7 agosto 2010. L'esecuzione della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di 70 fr. è stata sospesa per un periodo di prova di 3 anni. L'interessato non ha fatto opposizione.

Il 30 dicembre 2010 l'ufficio dello stato civile ha invitato il richiedente a ritirare la richiesta. Egli rispondeva il 14 gennaio 2011, scusandosi per l'infrazione commessa e chiedendo di far proseguire la sua pratica.

Dopo un colloquio con i funzionari del servizio naturalizzazioni che non ha sbloccato la situazione, il 14 giugno 2011 il Consiglio di Stato licenziava il messaggio 6503 con cui si propone al Gran Consiglio di rifiutare la richiesta di cittadinanza cantonale.

Il 5 settembre 2011 la Commissione delle petizioni e dei ricorsi decideva all'unanimità di sospendere la richiesta fino alla scadenza del periodo di prova. Di conseguenza il 19 settembre il presidente della commissione comunicava questa decisione al richiedente con lettera raccomandata che concludeva:

“Malgrado il citato precedente giudiziario, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha deciso, all'unanimità, di non chiedere la bocciatura della sua domanda di naturalizzazione, in quanto - se

non interverranno ulteriori fatti sfavorevoli - lei dispone della possibilità di ottenere la cittadinanza svizzera alla fine della sospensione condizionale della pena rimanendo a beneficio dell'autorizzazione federale (art. 13 LCit) attualmente in vigore. Al momento debito, questa possibilità sarà esaminata d'ufficio dalla Commissione."

La decisione della CPR si fonda essenzialmente su una verifica della possibilità concreta di attendere la scadenza del periodo di prova. E la possibilità c'è.

Infatti il periodo di prova sanzionato dal PP scade il 17.12.2013. In base alle disposizioni federali vanno poi aggiunti 6 mesi per cui si arriva al 17.06.2014.

L'autorizzazione federale rilasciata in data 08.10.2010 scade il 08.10.2013. Essa può però venir prolungata di almeno un anno (art. 13 LCit) cioè fino al 08.10.2014.

Se nel frattempo il candidato avrà tenuto un comportamento corretto, dal 17 giugno all'8 ottobre 2014 c'è quindi ampiamente il tempo per concludere l'iter che porta alla concessione della cittadinanza.

CONSIDERAZIONI

Il prolungamento dell'autorizzazione federale viene sempre concesso, se il preavviso della competente autorità cantonale è favorevole. Negare a questo richiedente ciò che è prassi corrente in casi analoghi costituirebbe una palese disparità di trattamento. Il principio delle pari opportunità è iscritto nella nostra Costituzione dal 5 giugno 2011.

Non essendo intervenuti fatti nuovi non si vede perché la CPR debba modificare una sua precedente decisione adottata all'unanimità.

Senza entrare nel merito della gravità dell'infrazione commessa - questione che esula dalle competenze della CPR e del Gran Consiglio - si ritiene la condanna e il periodo di prova di tre anni costituiscano una punizione sufficiente senza che ad essa venga aggiunta un'ulteriore penalità con il rifiuto della cittadinanza.

Per completezza va citata una direttiva dell'Ufficio federale della migrazione, Sezione Cittadinanza del 21 marzo 2007.

In essa, a proposito di pene di lieve entità con la condizionale per le quali non è ancora scaduto il periodo di prova, viene precisato che:

"Se l'iscrizione nel casellario giudiziale concerne uno dei casi qui di seguito, è possibile concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione o la naturalizzazione agevolata prima della scadenza del periodo di prova (e dei sei mesi supplementari), purché le condizioni di naturalizzazione siano incontestabilmente adempite:

- a) in caso di multe e di arresto (secondo il vecchio diritto);*
- b) se si tratta di un reato isolato: in caso di pena detentiva di lieve entità con la condizionale, di pena pecuniaria con la condizionale o di lavoro di pubblica utilità con la condizionale per infrazioni del codice stradale o reati colposi (p.es. lesioni colpose, incendio colposo non intenzionale, ovvero commesso per un'imprevidenza colpevole dell'autore, che non ha scorto le conseguenze della sua azione). Sanzione: fino a due settimane di pena detentiva o, in caso di pena pecuniaria, fino a 14 aliquote giornaliere, rispettivamente fino a 56 ore di lavoro di pubblica utilità (quattro ore corrispondono a un'aliquota giornaliera)."*

Ma non si chiede tanto. La Commissione preferisce restare coerente con una prassi consolidata e attendere la conclusione del periodo di prova decretato dal ministero pubblico prima di riprendere in considerazione la procedura di naturalizzazione del richiedente.

CONCLUSIONI

La minoranza della Commissione petizioni e ricorsi conferma la decisione presa il 5 settembre 2011 e invita di conseguenza a voler risolvere:

1. il messaggio n. 6503 è respinto;
2. la pratica di naturalizzazione del richiedente oggetto del messaggio è sospesa fino alla scadenza del periodo di prova fissato dal ministero pubblico;
3. l'Ufficio dello stato civile del Dipartimento delle istituzioni è invitato a preavvisare favorevolmente la proroga dell'autorizzazione federale.

Per la minoranza della Commissione petizioni e ricorsi

Francesco Cavalli, relatore

Beretta-Piccoli F. - Boneff - Jelmini (con riserva) -

Lepori - Malacrida - Quadranti